



BANCA PROFILO SPA

**DOCUMENTO INFORMATIVO IN MERITO AI PIANI DI COMPENSI BASATI SU AZIONI
(*STOCK OPTION*), REDATTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 114-BIS DEL DECRETO
LEGISLATIVO N. 58 DEL 24 FEBBRAIO 1998 E DELL'ARTICOLO 84-BIS DEL
REGOLAMENTO EMITTENTI ADOTTATO DALLA CONSOB CON DELIBERA N. 11971
DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI**

Milano, 13 Maggio 2010

ELENCO DEFINIZIONI

Le seguenti definizioni riportate nel presente documento informativo avranno il significato di seguito indicato:

“Amministratore Delegato”: l’amministratore delegato della Società in carica *pro tempore*

“Assemblea Ordinaria”: l’assemblea ordinaria della Banca convocata per il 28 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2010, chiamata, *inter alia*, a deliberare sulla proposta di adozione del Piano di *Stock Option*, come *infra* definito.

“Assemblea Straordinaria”: l’assemblea straordinaria della società convocata per il 28 aprile 2010 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il 29 aprile 2010, chiamata, *inter alia*, a deliberare sulla proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 25 milioni nuove azioni ordinarie prive del valore nominale, con l’esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell’articolo 2441, comma 8, secondo periodo del codice civile e dell’articolo 134 del D.lgs 58/98 (il “TUF”), da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano, come *infra* definiti.

“Azioni”: azioni Banca Profilo S.p.A. di nuova emissione, prive del valore nominale, oggetto del Piano;

“Banca Profilo S.p.A. o la Banca o la Società o l’Emittente”: Banca Profilo S.p.A. con sede legale in Milano Corso Italia, 49, emittente azioni ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico Azionario, Società iscritta all’albo delle banche, appartenente al Gruppo bancario Banca Profilo e soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Arepo BP S.p.A. ai sensi dell’articolo 2497 e seguenti del codice civile.

“Beneficiario”: il Destinatario del Piano cui sia stata attribuita almeno una Opzione.

“Comitato Remunerazioni”: il comitato per le remunerazioni istituito in seno al Consiglio con funzioni propositive e consultive, ai sensi delle disposizioni della Banca d’Italia del marzo 2008 sull’organizzazione ed il governo societario delle banche ed ai sensi del Codice di Autodisciplina per le società quotate.

“Consiglio”: il Consiglio di Amministrazione della Società in carica *pro tempore*.

“Data di Assegnazione”: la data in cui è decisa l’assegnazione da parte dell’organo competente.

“Destinatario”: il soggetto che, alla Data di Assegnazione, ha in essere con la Società o con le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c., un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi l’Amministratore Delegato e il Direttore Generale;

“Direttore Generale”: il direttore generale della Società in carica *pro tempore*

“Documento Informativo”: il presente documento informativo redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità con le indicazioni contenute nello Schema 7 dell’allegato 3A del Regolamento Emittenti.

“Gruppo”: la Banca e le società da questa controllate ai sensi dell’articolo 2359 c.c.

“MTA”: il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

“Opzione”: il diritto assegnato gratuitamente al Destinatario di sottoscrivere Azioni secondo quanto previsto nel Piano; ogni Opzione conferisce il diritto di sottoscrivere una Azione di nuova emissione.

“Periodo/i di Esercizio/i”: il periodo/i indicato/i nella lettera di assegnazione delle Opzioni nel/i quale/i il Beneficiario ha il diritto di esercitare le Opzioni e di sottoscrivere un corrispondente numero di Azioni.

“Piano”: il Piano di *Stock Option* di Banca Profilo S.p.A. maggio 2010 – maggio 2016 sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Ordinaria destinato ai dipendenti delle società del Gruppo, ai sensi dell’articolo 114-bis del D. Lgs 58/98;

“Prezzo unitario di esercizio”: il corrispettivo che il Beneficiario deve versare per esercitare le Opzioni al fine di sottoscrivere le Azioni.

“Regolamento Emittenti”: il Regolamento Consob 11971/99 come successivamente modificato.

“Termine Ultimo di Esercizio”: la data del 31 maggio 2016 entro la quale le Opzioni devono essere esercitate.

“TUF”: il D.lgs 58/98 come successivamente modificato.

Premessa

Il presente Documento Informativo, redatto ai sensi dell’articolo 84-bis del Regolamento Emittenti ed in conformità, anche nella numerazione dei relativi paragrafi, con le indicazioni contenute nello schema 7 dell’allegato 3 A del medesimo Regolamento Emittenti, ha ad oggetto il “Piano di Stock Option di Banca Profilo S.p.A. maggio 2010 – maggio 2016”, approvato dall’Assemblea Ordinaria in data 29 aprile 2010.

In precedenza, in data 16 Dicembre 2009 il Consiglio, sentito il Comitato Remunerazioni, ha approvato le linee guida del Piano e, successivamente, in data 21 gennaio 2010, il Consiglio, sentito il Comitato Remunerazioni, ha approvato la Politica di Remunerazione della Banca, di cui le linee guida del Piano costituiscono parte integrante. Il Piano è stato da ultimo approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 9 aprile 2010.

Il presente Documento Informativo sarà aggiornato, ove necessario, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa vigente in materia in occasione dell’attuazione del Piano da parte degli organi competenti.

1. I soggetti destinatari

1.1 indicazione nominativa dei destinatari che sono componenti del consiglio di amministrazione ovvero del consiglio di gestione dell'emittente strumenti finanziari, delle società controllanti l'emittente e delle società da questa, direttamente o indirettamente, controllate.

Il Piano è destinato ai soggetti che, alla Data di Assegnazione, abbiano in essere con le società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale.

Nel Piano è previsto sia dato mandato al Consiglio ai fini dell'individuazione dei Beneficiari e delle Opzioni da assegnare loro, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato per l'individuazione dei Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e del Direttore Generale.

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Piano, conferendo delega all'Amministratore Delegato in carica pro tempore i) per l'attuazione del Piano in relazione ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale della Banca nel rispetto dei principi e dei criteri sanciti dalla politica di remunerazione e dal Piano e, con facoltà di subdelega, ii) per l'amministrazione/gestione del Piano stesso.

Alla data presente non è stata ancora data esecuzione al Piano e non è dunque possibile fornire l'individuazione nominativa dei Beneficiari rientranti fra le categorie indicate.

1.2 categorie di dipendenti o di collaboratori dell'emittente strumenti finanziari e delle società controllanti o controllate di tale emittente.

Sono destinatari del Piano i soggetti che, alla Data di Assegnazione, abbiano in essere con le società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato.

Nel Piano è previsto sia dato mandato al Consiglio ai fini dell'individuazione dei Beneficiari e delle Opzioni da assegnare loro, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato per l'individuazione dei Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e del Direttore Generale.

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Piano, conferendo delega all'Amministratore Delegato in carica pro tempore i) per l'attuazione del Piano in relazione ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale della Banca nel rispetto dei principi e dei criteri sanciti dalla politica di remunerazione e dal Piano e, con facoltà di subdelega, ii) per l'amministrazione/gestione del Piano stesso.

Alla data presente non è stata ancora data esecuzione al Piano e non è dunque possibile fornire l'individuazione dei Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale.

1.3 indicazione nominativa dei soggetti che beneficiano del piano appartenenti ai seguenti gruppi:

- a) **soggetti beneficiari che svolgono funzioni di direzione indicati nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2 nella società emittente azioni;**
- b) **soggetti che svolgono funzioni di direzione in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, come indicato nell'articolo 152-sexies, comma 1, lettera c) –c.3;**
- c) **persone fisiche controllanti l'emittente azioni, che siano dipendenti ovvero che prestino attività di collaborazione nell'emittente azioni.**

Il Piano assume particolare rilevanza ai sensi dell'articolo 114-bis, comma 3 TUF e dell'articolo 84-bis, comma 2 del Regolamento Emittenti, in quanto è rivolto ai soggetti che, alla Data di Assegnazione, abbiano in essere con le società del Gruppo un rapporto di lavoro subordinato, ivi inclusi i) l'Amministratore Delegato e ii) il Direttore Generale. Tra i Destinatari sono dunque inclusi i soggetti rilevanti ai sensi dell'articolo 152-sexies, comma 1, lett. c) 2 e c) 3 del Regolamento Emittenti. Al riguardo si rileva che, alla data del presente Documento Informativo, in nessun caso il valore contabile della partecipazione della Banca nelle società controllate rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Banca stessa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Nel Piano è previsto sia dato mandato al Consiglio ai fini dell'individuazione dei Beneficiari e delle Opzioni da assegnare loro, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato per l'individuazione dei Beneficiari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e del Direttore Generale.

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Piano, conferendo delega all'Amministratore Delegato in carica pro tempore i) per l'attuazione del Piano in relazione ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale della Banca nel rispetto dei principi e dei criteri sanciti dalla politica di remunerazione e dal Piano e, con facoltà di subdelega, ii) per l'amministrazione/gestione del Piano stesso.

Alla data presente non è stata ancora data esecuzione al Piano e non è dunque possibile fornire l'individuazione dei Beneficiari rientranti nelle categorie di cui all'articolo 152-sexies, comma 1, lett. c) 2 e c) 3 del regolamento Emittenti.

1.4 Descrizione e indicazione numerica, separate per categoria:

- a) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente azioni, indicati nell'art. 152-sexies, comma 1, lettera c)-c.2;

Alla data del presente Documento Informativo, l'unico dirigente rientrante nella nozione richiamata è il Direttore Generale.

- b) dell'insieme dei dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, da un emittente azioni, se il valore contabile della partecipazione nella predetta controllata rappresenta più del cinquanta per cento dell'attivo patrimoniale dell'emittente azioni, come risultante dall'ultimo bilancio approvato, indicati nell'art. 152 sexies, comma 1, lettera c) – c.3;

Non applicabile, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, in nessun caso il valore contabile della partecipazione della Banca nelle società controllate rappresenta più del 50% dell'attivo patrimoniale della Banca stessa, come risultante dall'ultimo bilancio approvato.

- c) descrizione e indicazione delle altre eventuali categorie di dipendenti o di collaboratori per le quali sono state previste caratteristiche differenziate del piano;

- d) nel caso in cui, con riferimento alle stock option, siano previsti per i soggetti indicati alle lettere a) e b) prezzi di esercizio diversi tra i soggetti appartenenti alle due categorie, occorre indicare separatamente i predetti soggetti delle lettere a) e/o b), indicandone i nominativi.

Con riferimento alle lettere c) e d) si evidenzia che non sono state previste caratteristiche differenziate del Piano per le diverse categorie di Destinatari.

Posto tuttavia che il Prezzo di Esercizio sarà pari, nell'ambito di ciascuna assegnazione (che potrà avvenire in tempi diversi nell'arco di un triennio), al maggiore tra (i) la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle Azioni della Banca, rilevati nel periodo che decorre dalla Data di Assegnazione allo stesso giorno del mese solare precedente (ii) ed il prezzo minimo di Euro 0,22 per azione, non è possibile escludere che le Opzioni siano assegnate ai Beneficiari a prezzi di esercizio diversi.

2. Ragioni che motivano l'adozione del Piano

2.1 e 2.1.1. obiettivi che si intendono raggiungere mediante l'attribuzione dei piani.

Gli obiettivi sottostanti la proposta di adozione del Piano sono riconducibili a due filoni principali:

- da una parte si vuole dotare Banca Profilo di un forte strumento di attrazione e fidelizzazione dei talenti volto a focalizzarne l'impegno al raggiungimento di obiettivi strategici;
- dall'altra si vuole consentire al *management* e ai dipendenti di partecipare ai risultati della Banca e delle sue controllate contribuendo così a rafforzare il processo di creazione di valore.

A tal fine il Piano si sviluppa su un congruo lasso temporale che deve intercorrere fra il momento dell'assegnazione delle opzioni e la data di esercizio delle stesse. L'entità delle Opzioni da assegnare a ciascuno dei Destinatari sarà stabilita per l'Amministratore Delegato e il Direttore Generale da parte del Consiglio di Amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazioni; per tutti gli altri Destinatari sarà stabilita da parte dell'Amministratore Delegato, previo confronto con i vertici delle società controllate per quanto riguarda i dipendenti di queste ultime. In ogni caso il rapporto tra il compenso basato su strumenti finanziari di medio/lungo termine e il compenso variabile di breve termine nonché la componente fissa sono regolati sulla base di un *pay mix* ben definito per i vari ruoli aziendali con un minimo del 10% del *pay mix* per la componente di medio/lungo periodo per i dipendenti della Struttura Operativa a un massimo del 30% per l'Amministratore Delegato.

2.2 e 2.2.1 variabili chiave, anche nella forma di indicatori di performance considerati ai fini dell'attribuzione dei piani basati su strumenti finanziari.

L'attuazione del Piano, in termini di effettiva esercitabilità delle Opzioni attribuite ai Destinatari, è subordinata - come specificato al successivo punto 4.5 – al conseguimento di obiettivi di performance di natura economica e/o finanziaria su base annuale.

Le condizioni di esercizio sono applicabili alla totalità dei Destinatari del Piano e quindi non risultano condizioni differenziate o particolari per le diverse categorie ricomprese tra i Destinatari.

Il Consiglio di Amministrazione determina nell'ambito dell'annuale processo di valutazione delle prestazioni l'eventuale numero di Stock Option da assegnare all'Amministratore Delegato e al Direttore Generale sulla base del raggiungimento dei risultati della Banca, al raggiungimento degli obiettivi di Piano e nel rispetto del *pay mix* indicato nella Politica di Remunerazione 2010.

Per quanto concerne i dipendenti della Banca, i Beneficiari delle opzioni sono individuati dall'Amministratore Delegato, nell'ambito dei processi periodici di valutazione delle risorse umane sulla base del raggiungimento dei risultati della Banca e del raggiungimento degli obiettivi individuali e, in casi eccezionali in fase di assunzione, fra:

- i Top Performer, dipendenti che hanno superato nel periodo di riferimento gli obiettivi quali/quantitativi assegnati;
- i Talenti Chiave, intesi come quelle risorse che presentano un forte potenziale di crescita professionale i) per le particolari competenze distintive, fondamentali per la realizzazione della strategia complessiva, ii) per le eccellenti prestazioni realizzate consistenti nel tempo, iii) per le capacità di leadership, iv) per la flessibilità dimostrata;
- le risorse che rappresentano una criticità per un’eventuale loro sostituzione (retention);
- le risorse che hanno un impatto strategico sui risultati di business;
- le risorse che hanno accettato un nuovo ruolo caratterizzato da significative responsabilità.

Il numero delle opzioni spettanti ai singoli Beneficiari è determinato valutando l’effettiva capacità di ciascuno di incidere concretamente sul conseguimento dei risultati, sulla base della propria esperienza e della funzione ricoperta in ambito aziendale e comunque nel rispetto del pay mix indicato *infra*.

2.3 e 2.3.1. elementi alla base della determinazione dell’entità del compenso basato su strumenti finanziari, ovvero i criteri per la sua determinazione

Il numero di Opzioni spettante ai singoli Beneficiari sarà determinato valutando l’effettiva capacità di ciascuno di incidere concretamente sul conseguimento dei risultati, sull’evoluzione e sulle prospettive future della Società e del Gruppo, sulla base della propria esperienza e competenza e della funzione ricoperta in ambito aziendale. I *Top Performer* e i Talenti Chiave avranno diritto a un massimo di 2.000.000 *Stock Option* per persona nel triennio di assegnazione. Le risorse critiche, quelle con impatto strategico e quelle che avranno accettato di ricoprire un nuovo ruolo avranno diritto a un massimo di 500.000 *Stock Option* per persona nel triennio di assegnazione.

Eventuali sforamenti rispetto ai limiti sopra indicati, richiederanno l’approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione.

2.4 ragioni alla base dell’eventuale decisione di attribuire piani di compenso basati su strumenti finanziari non emessi dall’emittente strumenti finanziari, quali strumenti finanziari emessi da controllate o, controllanti o società terze rispetto al gruppo di appartenenza; nel caso in cui i predetti strumenti non sono negoziati nei mercati regolamentati informazioni sui criteri utilizzati per la determinazione del valore a loro attribuibile;

Non applicabile in quanto il Piano si basa solo sulle Azioni, come definite.

2.5 valutazioni in merito a significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che hanno inciso sulla definizione dei piani;

Non risultano significative implicazioni di ordine fiscale e contabile che abbiano inciso sulla definizione del Piano. L'esercizio delle Opzioni comporta che le Azioni rientrino nella disponibilità giuridica del Beneficiario. Pertanto, la disciplina fiscale applicabile è quella vigente alla data di esercizio del diritto di Opzione da parte di quest'ultimo.

La disciplina fiscale vigente prevede che l'eventuale differenza positiva tra il valore delle Azioni al momento dell'esercizio del diritto di Opzione e il prezzo di sottoscrizione di cui al precedente articolo 5 (i.e. compenso in natura), concorre integralmente alla determinazione del reddito di lavoro dipendente del Beneficiario, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (TUIR), con l'applicazione della ritenuta a titolo d'acconto di cui all'art. 23 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

A tal fine, il valore delle azioni al momento dell'esercizio del diritto di Opzione corrisponde al prezzo di chiusura del titolo Banca Profilo nel giorno di Borsa aperta precedente la data in cui il Beneficiario comunica alla Banca l'esercizio, indipendentemente dalla valuta dello stesso.

L'eventuale plusvalenza derivante dalla successiva cessione delle Azioni ricevute sarà assoggettata a tassazione quale *capital gain*, ai sensi dell'articolo 68, comma 6 del TUIR, con aliquota del 12,50 per cento. Al riguardo, si evidenzia che ai fini della determinazione della plusvalenza imponibile, deve essere assunto nel costo d'acquisto delle Azioni il valore assoggettato a tassazione quale reddito di lavoro dipendente. L'eventuale minusvalenza realizzata, determinata secondo i medesimi criteri applicabili per le plusvalenze, è compensabile con plusvalenze della stessa natura nell'ambito del regime del risparmio amministrato ovvero della dichiarazione.

2.6 eventuale sostegno del piano da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'articolo 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

Il Piano non riceve sostegno da parte del Fondo speciale per l'incentivazione della partecipazione dei lavoratori nelle imprese, di cui all'art. 4, comma 112, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

3. Iter di approvazione e tempistica di assegnazione degli strumenti

3.1 ambito dei poteri e funzioni delegati dall'assemblea al consiglio di amministrazione al fine dell'attuazione del piano;

L'Assemblea ha conferito delega al Consiglio i) per l'attuazione del Piano, determinando tempi, modi, caratteristiche e ogni altra condizione del Piano, approvando il Regolamento del Piano e fissando il prezzo di esercizio in conformità ed in attuazione di quanto previsto dalla delibera

assembleare e nel Documento Informativo ii) per l'amministrazione del Piano, iii) per apportare al Piano quelle eventuali modifiche od integrazioni eventualmente richieste dalle Autorità di Vigilanza, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato in carica *pro tempore* limitatamente all'attuazione del Piano in relazione ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale della Banca e per l'amministrazione/gestione del Piano.

Alla data odierna il Consiglio di Amministrazione ha approvato il Regolamento del Piano, conferendo delega all'Amministratore Delegato in carica *pro tempore* i) per l'attuazione del Piano in relazione ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale della Banca nel rispetto dei principi e dei criteri sanciti dalla politica di remunerazione e dal Piano e, con facoltà di subdelega, ii) per l'amministrazione/gestione del Piano stesso.

3.2 indicazione dei soggetti incaricati per l'amministrazione del piano e loro funzioni e competenza;

Il Piano attribuisce al Consiglio la responsabilità dell'amministrazione del Piano, con facoltà di subdelega all'Amministratore Delegato. L'amministrazione/gestione del Piano è stata delegata dal Consiglio di Amministrazione del 13 maggio 2010 all'Amministratore Delegato, con facoltà di subdelega.

3.3 eventuali procedure esistenti per la revisione dei piani anche in relazione a eventuali variazioni degli obiettivi di base;

Il Consiglio in esecuzione della delibera assembleare che lo delega all'attuazione del Piano potrà prevedere modalità e condizioni di revisione del Piano.

3.4 descrizione delle modalità attraverso le quali determinare la disponibilità e l'assegnazione degli strumenti finanziari sui quali sono basati i piani.

Il Piano prevede l'assegnazione gratuita ai Beneficiari di Opzioni valide per la sottoscrizione di Azioni di nuova emissione nel rapporto di numero 1 Azione per ogni numero 1 Opzione esercitata. Il numero complessivo massimo di Opzioni e, conseguentemente, di Azioni da assegnare ai Beneficiari è pari a 25.000.000 di pezzi.

Ai fini dell'esecuzione del Piano, il Consiglio ha convocato l'Assemblea Straordinaria chiamata, *inter alia*, a deliberare sulla proposta di aumento del capitale sociale, in forma scindibile, per massimi Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, di massime numero 25 milioni nuove azioni ordinarie Banca Profilo S.p.A. prive del valore nominale, con l'esclusione del diritto di opzione dei soci ai sensi dell'articolo 2441, comma 8, secondo periodo del codice civile e dell'articolo 134 del D.lgs 58/98 (il "TUF"), da riservare in sottoscrizione ai Beneficiari del Piano entro il termine ultimo del 31 maggio 2016.

Piani rilevanti

3.5 ruolo svolto da ciascun amministratore nella determinazione delle caratteristiche dei citati piani; eventuale ricorrenza di situazioni di conflitti di interesse in capo agli amministratori interessati.

Il Consiglio è delegato per l'attuazione del Piano e ha subdelegato all'Amministratore Delegato l'attuazione del Piano limitatamente ai destinatari diversi dall'Amministratore Delegato stesso e dal Direttore Generale.

Compete altresì al Consiglio di Amministrazione l'individuazione, sentito il parere del Comitato Remunerazioni, del quantitativo di Opzioni da attribuire all'Amministratore Delegato ed al Direttore Generale, nel rispetto dei criteri generali fissati dall'Assemblea e dalla Politica di Remunerazione della Banca. Tali determinazioni avverranno nel rispetto della disciplina codicistica in materia di interesse dell'amministratore, delle disposizioni sulle obbligazioni degli esponenti aziendali di cui all'articolo 136 del D.lgs 385/93 (TUB) e delle procedure in materia di operazioni con parti correlate.

3.6 data della decisione assunta da parte dell'organo competente a proporre l'approvazione dei piani all'assemblea e dell'eventuale proposta dell'eventuale comitato per la remunerazione.

Il Consiglio ha approvato il Piano in via definitiva, da ultimo, in data 9 aprile 2010. Nella precedente riunione del 16.12.2009 ha esaminato le linee guida del Piano e, nella seduta del 21.01.2010 il Consiglio ha approvato la Politica di Remunerazione della Banca, di cui il Piano è parte integrante. Nel processo di definizione della proposta di Piano per l'Assemblea, il Consiglio ha tenuto conto delle considerazioni e delle indicazioni del Comitato Remunerazioni, riunitosi nelle date del 16.12.2009 e del 21.01.2010.

3.7 data della decisione assunta da parte dell'organo competente in merito all'assegnazione degli strumenti e dell'eventuale proposta al predetto organo formulata dall'eventuale comitato remunerazione.

Non applicabile, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, al Piano non è ancora stata data esecuzione da parte degli organi competenti.

3.8 prezzo di mercato, registrato nelle predette date, per gli strumenti finanziari su cui sono basati i piani, se negoziati nei mercati regolamentati.

Non applicabile, in quanto, alla data del presente Documento Informativo, al Piano non è ancora stata data esecuzione da parte degli organi competenti.

3.9 nel caso di piani basati su strumenti finanziari negoziati nei mercati regolamentati, in quali termini e secondo quali modalità l'emittente tiene conto, nell'ambito dell'individuazione della tempistica di assegnazione degli strumenti in attuazione dei piani, della possibile coincidenza temporale tra:

- i) detta assegnazione o le eventuali decisioni assunte al riguardo dal comitato per la remunerazione, e
- ii) la diffusione di eventuali informazioni rilevanti ai sensi dell'art.114, comma 1; ad esempio, nel caso in cui informazioni siano:
 - a. non già pubbliche ed idonee ad influenzare positivamente le quotazioni di mercato, ovvero
 - b. già pubblicate ed idonee ad influenzare negativamente le quotazioni di mercato.

Il Piano proposto prevede che sia riservata al Consiglio la facoltà di sospendere, in determinati periodi dell'anno, l'esercizio delle Opzioni da parte del Beneficiario, qualora ciò corrisponda all'interesse della Società e/o appaia anche solo opportuno in relazione ad esigenze di tutela del mercato. Ogni sospensione non potrà comunque superare un termine massimo di tre mesi. Ai Beneficiari dovranno essere comunicati in tempo utile e con modalità atte a garantire la ricezione della comunicazione da parte del Beneficiario stesso: i) la data di inizio del periodo di sospensione, ii) la durata del periodo di sospensione e iii) il ripristino della facoltà di esercizio delle Opzioni.

4. Caratteristiche degli strumenti attribuiti

4.1 descrizione delle forme in cui sono strutturati i piani di compensi basati su strumenti finanziari;

Il Piano ha ad oggetto l'assegnazione gratuita di Opzioni che conferiscono ai Beneficiari il diritto di sottoscrivere Azioni a fronte del pagamento del corrispettivo.

4.2 e 4.3 indicazione del periodo di effettiva attuazione del piano con riferimento anche ad eventuali diversi cicli previsti e termine del piano.

L'assegnazione delle Opzioni avverrà, in una o più *tranches*, nel periodo compreso tra la data di approvazione del Regolamento del Piano da parte del Consiglio ed il 31 maggio 2013.

Le Opzioni – che potranno anche essere esercitate per quantitativi inferiori a quello attribuito – diventeranno esercitabili:

- per il 25% delle Opzioni assegnate, dopo due anni dalla Data di Assegnazione, nei Periodi di Esercizio indicati nella lettera di assegnazione delle Opzioni (la "Facoltà di Esercizio Anticipato Parziale");

e

- per il restante 75% delle Opzioni assegnate, ovvero per il 100% delle Opzioni assegnate, in caso il Beneficiario non si sia avvalso ovvero non sia decaduto dalla Facoltà di Esercizio Anticipato Parziale, dopo il terzo anno dalla Data di Assegnazione (il “*Vesting Period*”).

L’ultima data utile per l’esercizio è il 31 maggio 2016 corrispondente alla data ultima per l’emissione delle azioni dell’aumento di capitale al servizio del Piano proposto all’Assemblea Straordinaria.

4.4 il massimo numero di strumenti finanziari, anche nella forma di opzioni, assegnati in ogni anno fiscale in relazione ai soggetti nominativamente individuati o alle indicate categorie.

Al riguardo si rimanda al precedente punto 2.3.

4.5 modalità e clausole di attuazioni del piano, specificando se la effettiva attribuzione degli strumenti è subordinata al verificarsi di condizioni ovvero al conseguimento di determinati risultati anche di performance; descrizione di tali condizioni e risultati.

Per quanto concerne le clausole e le modalità di attuazione del Piano, si rinvia a quanto previsto nei singoli punti del presente Documento Informativo. In particolare, con riferimento alle condizioni cui è subordinata l’assegnazione delle Opzioni si rimanda a quanto indicato ai precedenti punti 2.1 e 2.2.1., 2.3. e 2.3.1.

Il Piano prevede che, in esecuzione della delibera assembleare che lo delega all’attuazione del Piano medesimo, il Consiglio valuti ipotesi di decadenza dei Beneficiari dalla Facoltà di Esercizio Anticipato Parziale, in funzione dell’andamento consolidato della Banca.

Il Piano prevede che, in caso di Offerta Pubblica di Acquisto e/o di Offerta Pubblica di Scambio ostile, ai sensi del D.lgs 58/98 e sue successive modifiche ed integrazioni, aventi ad oggetto le azioni di Banca Profilo S.p.A., ovvero in caso di mutamento del controllo azionario della Banca, sia riservata al Consiglio, nell’ambito dell’attuazione del Piano, la facoltà di decidere l’immediata esercitabilità delle Opzioni, anche se le relative scadenze non si fossero ancora verificate, nel rispetto della normativa di legge e regolamentare applicabile e fermo restando il termine ultimo per il loro esercizio.

4.6 indicazioni di eventuali vincoli di disponibilità gravanti sugli strumenti attribuiti ovvero sugli strumenti rivenienti dall’esercizio delle opzioni, con particolare riferimento ai termini entro i quali sia consentito o vietato il successivo trasferimento alla stessa società o a terzi.

Il Piano proposto all'Assemblea Ordinaria per l'adozione, prevede che le Opzioni siano attribuite ai Beneficiari a titolo personale e che non possano essere trasferite per atto tra vivi a nessun titolo, in quanto offerte dalla Società *intuitu personae* al Beneficiario.

Le Opzioni non potranno essere date in pegno od essere oggetto di altri atti di disposizione, sia a titolo gratuito, sia oneroso, per effetto di legge o altrimenti; non potranno inoltre essere oggetto di atti di disposizione o di provvedimenti cautelari da parte di terzi, pena l'immediata decadenza per il Beneficiario da tutti i diritti che siano stati attribuiti in base al Piano.

Le Azioni rivenienti dall'esercizio delle Opzioni saranno liberamente disponibili da parte del Beneficiario.

4.7 descrizione di eventuali condizioni risolutive in relazione all'attribuzione dei piani nel caso in cui i destinatari effettuano operazioni di *hedging* che consentono di neutralizzare eventuali divieti di vendita degli strumenti finanziari assegnati, anche nella forma di opzioni, ovvero degli strumenti finanziari rivenienti dall'esercizio di tali opzioni.

Non sono previste condizioni risolutive nel caso in cui il Beneficiario effettui operazioni di *hedging* che consentano di neutralizzare il divieto di vendita delle Opzioni assegnate.

4.8 descrizione degli effetti determinati dalla cessazione del rapporto di lavoro.

In caso di cessazione del rapporto di lavoro subordinato (il "Rapporto di Lavoro"), si avranno diversi effetti a seconda della motivazione e della causa sottostante l'interruzione del Rapporto di Lavoro e a seconda del momento in cui interviene la cessazione.

i) Dimissioni e Licenziamento

Qualora il Rapporto di Lavoro cessi per decisione del Beneficiario per qualsiasi motivo o causa ovvero sia interrotto dalla Società per qualsiasi motivo o causa, il Beneficiario decadrà automaticamente dalle Opzioni non ancora esercitate e dal Piano, senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta per le Opzioni attribuite e non esercitate.

ii) Cessazione per pensionamento, decesso, invalidità permanente, malattia

Qualora il Rapporto di Lavoro termini per a) pensionamento, anche anticipato, del Beneficiario ovvero b) per la causa di morte ovvero c) per la causa di invalidità permanente del Beneficiario o malattia che determini l'impossibilità dello svolgimento delle funzioni inerenti la posizione lavorativa, le Opzioni diverranno immediatamente esercitabili dal Beneficiario – nei casi a) e c) - ovvero dagli eredi – nel caso b) – a partire dal primo Periodo di Esercizio utile per un periodo massimo di un anno, senza alcun diritto ad indennizzi o risarcimenti di sorta per le Opzioni esercitabili e non esercitate.

iii) Cessazione per mutuo consenso

Qualora il Rapporto di Lavoro con l'Amministratore Delegato e con il Direttore Generale cessi per decisione consensuale delle Parti, il Consiglio di Amministrazione determinerà di volta in volta, sentito in proposito il Comitato Remunerazioni, il regime applicabile alle Opzioni.

Qualora il Rapporto di Lavoro con uno o più dei restanti Beneficiari delle Opzioni cessi per decisione consensuale delle Parti, l'Amministratore Delegato determinerà di volta in volta il regime applicabile alle Opzioni.

4.9 indicazione di altre eventuali cause di annullamento dei piani.

Al riguardo si rimanda a quanto in precedenza illustrato al punto 4.6 in relazione alla decadenza dalle Opzioni in caso di trasferimento, di pegno ovvero di altri atti di disposizione delle stesse.

Non sussistono altre cause di annullamento del Piano.

4.10 motivazioni relative all'eventuale previsione di un “riscatto”, da parte della società, degli strumenti finanziari oggetto dei piani, disposto ai sensi degli articoli 2357 e ss. del codice civile; i beneficiari del riscatto indicando se lo stesso è destinato soltanto a particolari categorie di dipendenti; gli effetti della cessazione del rapporto di lavoro su detto riscatto.

Non è previsto un diritto di riscatto delle Azioni da parte della Società.

4.11 eventuali prestiti o altre agevolazioni che si intendono concedere per l'acquisto delle azioni ai sensi dell'art. 2358, comma 3 del codice civile.

Non è prevista la concessione di prestiti o di altre agevolazioni per l'acquisto delle Azioni ai sensi dell'articolo 2358, comma 3 del codice civile.

4.12 indicazione di valutazioni sull'onere atteso per la società alla data di relativa assegnazione, come determinabile sulla base di termini e condizioni già definiti, per ammontare complessivo e in relazione a ciascun strumento del piano.

Alla data del presente Documento Informativo, non è ancora stata data esecuzione al Piano da parte degli organi competenti.

4.13 indicazione degli eventuali effetti diluitivi sul capitale determinati dai piani di compenso.

L'aumento di capitale da riservare in sottoscrizione ai dipendenti della Banca e delle sue controllate ammonta a massimi Euro 5,5 milioni, con eventuale sovrapprezzo, mediante l'emissione, anche in più *tranches*, non oltre il termine ultimo del 31 maggio 2016, di massime numero 25 milioni di nuove azioni ordinarie della Banca prive del valore nominale. Per quanto

riguarda l'effetto diluitivo dell'operazione sui pacchetti azionari si rimanda alla tabella nel seguito riportata:

Nr. di azioni in circolazione alla data del 13.05.2010	677.089.120
Nr. massimo di azioni offerte in sottoscrizione ai dipendenti	25.000.000
Diluizione massima	3,56%

4.14 eventuali limiti previsti del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

Non sono previsti limiti del diritto di voto e per l'attribuzione dei diritti patrimoniali.

4.15 nel caso in cui le azioni non sono negoziate nei mercati regolamentati, ogni informazione utile ad una compiuta valutazione del valore a loro attribuibile.

Non applicabile, in quanto le Azioni sono ammesse alla negoziazione sul MTA.

4.16 numero di strumenti finanziari sottostanti ciascuna opzione.

Ciascuna Opzione attribuita dà diritto all'acquisto di una Azione.

4.17 scadenza delle opzioni.

Con riferimento a ciascuna assegnazione, le Opzioni saranno esercitabili ai sensi di quanto previsto nella lettera di assegnazione, entro i successivi 2 anni dal momento in cui le Opzioni divengono esercitabili entro il termine ultimo per l'esercizio fissato nel 31 maggio 2016.

Le Opzioni non esercitate nei periodi di esercizio nei 2 anni successivi al momento in cui le Opzioni divengono esercitabili entro il Termine Ultimo di Esercizio, si riterranno cadute e prive di effetto.

Con riguardo più in generale ai tempi del Piano si rimanda a quanto riportato nel precedente punto 4.2.

4.18 modalità, tempistica e clausole di esercizio.

Le Opzioni avranno una modalità di esercizio "europea". Per le informazioni sui tempi di esercizio si rinvia al precedente punto 4.2.

4.19 prezzo di esercizio dell'opzione ovvero le modalità e criteri per la sua determinazione, con particolare riguardo:

a) alla formula per il calcolo del prezzo di esercizio in relazione ad un determinato prezzo di mercato (c.d. *fair market value*) e

- b) alle modalità di determinazione del prezzo di mercato preso a riferimento per la determinazione del prezzo di esercizio.**

Ciascuna Opzione attribuisce al Beneficiario il diritto di sottoscrivere 1 (una) azione ordinaria della Banca ad un prezzo unitario di esercizio pari al maggiore tra i) la media aritmetica dei prezzi ufficiali registrati dalle azioni della Banca, rilevati nel periodo che decorre dalla Data di Assegnazione delle Opzioni allo stesso giorno del mese solare precedente e ii) il prezzo minimo di Euro 0,22 per azione (**il “Prezzo”**).

Il Prezzo sarà determinato all’atto di ciascuna assegnazione in attuazione dei criteri illustrati.

- 4.20 nel caso in cui il prezzo di esercizio non è uguale al prezzo di mercato determinato come indicato al punto 4.19.b (*fair market value*), motivazioni di tale differenza**

Non applicabile.

- 4.21 criteri sulla base dei quali si prevedono differenti prezzi di esercizio tra i vari soggetti o varie categorie di soggetti destinatari.**

Non applicabile, in quanto non sono previsti criteri differenziati di determinazione del prezzo in funzione dei Beneficiari.

- 4.22 nel caso in cui gli strumenti finanziari sottostanti le opzioni non sono negoziati nei mercati regolamentati, indicazione del valore attribuibile agli strumenti sottostanti o i criteri per determinare tale valore.**

Non applicabile, in quanto le Azioni sono ammesse alla negoziazione sul MTA.

- 4.23 criteri per gli aggiustamenti resi necessari a seguito di operazioni straordinarie sul capitale e di altre operazioni che comportano la variazione del numero di strumenti sottostanti (aumenti di capitale, dividendi straordinari, raggruppamento e frazionamento delle azioni sottostanti, fusione e scissione, operazioni di conversione in altre categorie di azioni ecc.).**

In caso di frazionamenti o raggruppamenti di azioni, conversione di obbligazioni convertibili in azioni, esclusione delle Azioni della Società dalla quotazione ufficiale sul MTA, di aumenti del capitale, modifiche legislative o regolamentari o altri eventi suscettibili di influire sulle Opzioni, sulle Azioni o, più in generale, sul Piano, il Consiglio di Amministrazione della Società, in attuazione del Piano stesso ai sensi della delibera assembleare, potrà apportare al Regolamento le modificazioni e/o integrazioni che saranno ritenute necessarie od opportune per mantenere quanto più possibile invariati i contenuti essenziali del Piano stesso.

4.24 Gli emittenti azioni uniscono al documento informativo l'allegata tabella n. 1 compilando:

- a) in ogni caso la sezione 1 dei quadri 1 e 2 nei campi di specifico interesse;**
- b) la sezione 2 dei quadri 1 e 2, compilando i campi di specifico interesse, sulla base delle caratteristiche già definite dal consiglio di amministrazione.**

La Tabella allegata allo Schema 7 dell'allegato 3 A del regolamento Emittenti sarà fornita al momento dell'assegnazione delle Opzioni e, di volta in volta aggiornata, nella fase di attuazione del Piano ai sensi dell'articolo 84-bis comma 5 lett. a) del Regolamento Emittenti.

Per il Consiglio di Amministrazione

Il Presidente

f.to Matteo Arpe

Milano, 13 maggio 2010.

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3° del Regolamento n. 11971/1999

Data: ___ / ___ / ___

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1						
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. stock grant)						
		<u>Sezione 1</u>						
		Strumenti relativi a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)						
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti assegnati da parte dell'organo competente (10)	Data assegnazione da parte dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restrizione di vendita degli strumenti
(2)								
Note								
(3)								
Note								
(4)								
Note								

(5)									
Note									
(6)									
Note									
(7)									
Note									

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 1														
		Strumenti finanziari diversi dalle opzioni (es. <i>stock grant</i>)														
<u>Sezione 2</u>																
Strumenti di nuova assegnazione in base alla decisione:																
			<input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)													
(2)	Data della relativa delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero strumenti finanziari assegnati per ogni soggetto o categoria da parte del c.d.a. o dell'organo competente (10)	Data della assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Eventuale prezzo di acquisto degli strumenti	Prezzo di mercato alla data di assegnazione	Termine della restizione di vendita degli strumenti									
Note																
(3)																
Note																
(4)																

Note									
(5)									
Note									
(6)									
Note									
(7)									
Note									

PIANI DI COMPENSI BASATI SU STRUMENTI FINANZIARI
 Tabella n. 1 dello schema 7 dell'Allegato 3A del Regolamento n. 11971/1999

Data: ____ / ____ / ____

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2								
		Opzioni (option grant)								
Sezione 1 Opzioni relative a piani, in corso di validità, approvati sulla base di precedenti delibere assembleari (8)										
		Data della delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate ma non esercitabili (10) (12)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni esercitabili ma non esercitate (10)	Data di assegnazione da parte dell'organo competente c.d.a.	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato degli strumenti finanziari sottostanti alla data di assegnazione	Scadenza opzione	
(2)										
Note										
(3)										
Note										
(4)										

Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								

Nominativo o categoria (1)	Qualifica (da indicare solo per i soggetti riportati nominativamente)	QUADRO 2														
		Opzioni (option grant)														
<u>Sezione 2</u>																
Opzioni di nuova assegnazione in base alla decisione:																
		<input type="checkbox"/> del c.d.a. di proposta per l'assemblea <input type="checkbox"/> dell'organo competente per l'attuazione della delibera dell'assemblea (9)														
Data delibera assembleare	Descrizione strumento (13)	Numero di strumenti finanziari sottostanti le opzioni assegnate per ogni soggetto o categoria	Data di assegnazione da parte del c.d.a. o dell'organo competente (11)	Prezzo di esercizio	Prezzo di mercato strumenti finanziari alla data di assegnazione	Scadenza opzione										
(2)																
Note																
(3)																
Note																
(4)																

Note								
(5)								
Note								
(6)								
Note								
(7)								
Note								